

TAR Lazio su istanza di trattenimento in servizio ed equiparazione tra personale universitario e medici del SSN

SENTENZA T.A.R. LAZIO ROMA SEZ. III del 19 gennaio 2017, n. 919

Dino Della Giustina, *Componente Direzione nazionale Anaa Assomed*

Un ricercatore universitario e dirigente medico dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma ha presentato istanza di trattenimento in servizio, ex art. 22 della legge n. 183 del 2010, fino al raggiungimento del 40° anno di servizio o al limite dei 70 o 67 anni di età.

L'Università ha respinto la richiesta, ritenendo che la normativa richiamata non possa essere applicata ai docenti universitari, comportando l'attività assistenziale degli universitari un'equiparazione coi medici del Servizio sanitario nazionale solo ai fini economici.

Il predetto ricercatore universitario ha quindi impugnato detto diniego avanti il Tar Lazio, sostenendo che la normativa invocata dovesse essere applicata anche ai docenti universitari che prestano servizio presso i Poli universitari, quali strutture complesse di ricerca e mediche e che, personalmente, svolgeva, all'interno del proprio reparto, attività di ricerca clinica e di assistenza medica e che, dunque, l'equivalenza delle prestazioni influisse anche sull'età della pensione.

Il Tar Lazio – Roma sez. III, con sentenza del 19 gennaio 2017, n. 919, ha respinto il ricorso del predetto sanitario, osservando quanto segue: "Invero è necessario evidenziare al riguardo che, secondo la normativa contenuta negli artt. 102 del d.p.r. n. 382 del 1980 e 15 nonies, comma 2 del d.lgs. n. 502 del 1992, l'equiparazione tra il personale medico universitario, nel quale è annoverato l'interessato, e i medici del Servizio sanitario nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione dell'equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali, fermo restando dunque lo stato giuridico dei primi".

In proposito il Tar Lazio ha citato anche le precedenti sentenze del Tar Lazio, III, n. 8566 del 2011 e, sul principio, del Consiglio di Stato, VI, n. 3553 del 2013).